

Il Giudice

nel ricorso per repressione della condotta antisindacale promossa ex art  
28 legge 20 maggio 1970 n.300

da

Federazione Italiana Metalmeccanici - F.I.M. - C.I.S.L., nella persona  
del segretario territoriali - legale rappresentante *pro tempore*. [redacted]  
[redacted], assistita e difesa dall'Avvocato Enrico Bartolini del foro di  
Brescia, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia via XXV Aprile,  
18;

contro


Tony Kart s.r.l., nella persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
assistita e difesa dall'Avvocato [redacted] del foro di [redacted], con  
domicilio eletto presso il suo studio in [redacted]

a scioglimento della riserva

osserva:

in fatto

la federazione sindacale ricorrente si duole della mancata convocazione  
del rappresentante sindacale unitario [redacted] nell'ambito della  
procedura di consultazione sindacale ex art.47 della legge n.428 del 1990  
attivata in relazione alla fusione per incorporazione della Vortex s.r.l.;  
l'iniziativa datoriale è avvenuta con comunicazione del 3 luglio 2009;  
l'art.2 del d. l.vo 2 febbraio 2001 n.18 ha tipizzato come condotta  
antisindacale la mancata comunicazione alla rappresentanza sindacale, di  
ogni modalità di cessione, compreso, quindi, il caso della fusione per  
incorporazione ("il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione  
per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da  
cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le  
parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie,



ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate..... Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.);

nel caso in esame la convenuta giustifica la propria omissione in ragione della contestazione della legittimazione e della valida costituzione della r.s.u. presso la propria azienda e, conseguentemente la necessità di coinvolgerla nella predetta procedura, sia sotto il profilo dell'inapplicabilità dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, che ha previsto la costituzione della r.s.u., non facendo parte la convenuta di alcuna associazione datoriale firmataria di contratti collettivi, che abbiano "accettato formalmente" detto accordo, sia in relazione alla irregolarità dell'elezione, non avendo partecipato alla votazione il numero minimo necessario di lavoratori; sempre con riguardo al primo aspetto evidenzia che nessun rilievo può esser dato al richiamo al c.c.n.l. ;

in ogni caso rileva che la pretesa condotta antisindacale non ha carattere di attualità (punto 7 della memoria di costituzione) tale da giustificare l'adozione del provvedimento invocato con il ricorso in esame, essendo stata la questione della legittimazione della r.s.u. oggetto di procedura di conciliazione, a seguito di contestazione della società con comunicazione risalente al 2 aprile 2008, definita con verbale negativo del 28 maggio 2008;

premesse ai fini del corretto inquadramento della fattispecie

vanno svolte le seguenti precisazioni al fine del corretto inquadramento della vicenda:

- 1) l'iniziativa per la costituzione delle r.s.u., risulta sul piano documentale, è apparentemente attribuibile in via esclusiva alla federazione ricorrente;
- 2) al di là dell'espressione utilizzata nella comunicazione del 17 dicembre 2007 ("La scrivente organizzazione con la presente dà

*l'avvio alla procedura per il rinnovo della Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSU), come previsto dall'allegato 9 del Contratto nazionale di Lavoro Piccola e Media Impresa del 13.09.1994<sup>m</sup>), infatti, è pacifico che fino ad allora nessuna rappresentanza di tale tipo era stata costituita presso l'azienda della convenuta;*


- 3) se tale iniziativa, risulta del tutto conforme alla previsione dell'accordo interconfederale a mente dell'art.1 (*"hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l. applicato all'unità produttiva..."*), tale conclusione non può essere estesa al diverso caso della costituzione della rappresentanza sindacale aziendale (r.s.a.) prevista dall'art.19 della legge 20 maggio 1970 n.300); è notorio che lo statuto dei lavoratori individua il tratto saliente per la valida costituzione della r.s.a. nella riferibilità dell'iniziativa alla "base" dei lavoratori, quale che sia la forma di collegamento tra questi ultimi e la rappresentanza sindacale.

#### In diritto

Su tali premesse non può essere condivisa la tesi della ricorrente circa la costituzione di una r.s.a.;

l'art.19 della legge n.300 del 1970 pone due condizioni per la loro costituzione che deve avvenire ad iniziativa dei lavoratori – tale, quindi, è la prima condizione – nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di "contratti collettivi di lavoro applicati all'unità produttiva" – si tratta della seconda condizione -;

per quanto concerne quest'ultima condizione è documentale la circostanza della sottoscrizione da parte della F.I.M. del c.c.n.l. dei metalmeccanici della piccola industria e la rilevanza ai fini della costituzione della r.s.u. di tale sottoscrizione, alla luce delle considerazioni che seguono circa il contenuto di detto contratto e della necessaria natura cosiddetta normativa del contratto collettivo, di cui l'associazione



sindacale deve essere firmataria perché possa essere legittimata alla costituzione della r.s.u.;

a questo ultimo proposito, per quanto interessa in questa sede, va prestata adesione al più recente indirizzo giurisprudenziale (Sez. L, Sentenza n. 19275 del 11 luglio 2008 - rv. 604538) che, in esplicito e motivato dissenso dal precedente orientamento del giudice di legittimità, riconosce ai soli contratti collettivi cosiddetti "normativi" (contrapposti, nello sforzo classificatorio della giurisprudenza costituzionale, ai cosiddetti contratti gestionali), l'attitudine ad intergere il tipo di contratto a cui fa rinvio l'art.19 citato;

pure dando atto che il contratto richiamato dalla ricorrente riveste sicuramente i caratteri del contratto normativo, in quanto dispositivo di diritti e degli obblighi inerenti il rapporto lavorativo, nel caso di specie non è dedotto, né può essere implicitamente assunto, che l'iniziativa della costituzione della rappresentanza sindacale sia riferibile ai lavoratori;

ne consegue che un dato, essenziale, per la valida costituzione della rappresentanza sindacale aziendale non è riscontrato (sul carattere essenziale della riferibilità all'iniziativa dell'elezione ai lavoratori Cass.civ. Sez. L 14 gennaio 2005 n.639);

il tema trova necessario scrutinio in questa sede, in quanto non è tanto in discussione la possibilità del datore di lavoro di contestare la legittimità della costituzione della r.s.a. (su cui, per altro, in termini affermativi, si legge Cass. Civ. Sez. L 28 aprile 1992 n.5092 - e 477041), quanto la necessità di verificare la rilevanza della condotta contestata: è fondamentale verificare, infatti, che la rappresentanza sindacale indicata dalla federazione ricorrente, di cui si lamenta che non sia avvisata dell'iniziativa sulla cessione aziendale, possa essere ritenuta per l'ordinamento una r.s.a. (sulla doverosità della verifica, anche d'ufficio: Cass.civ. Sez. L, 14 gennaio 2005 n.639);



la superiore premessa lo esclude ed esclude che la individuazione della rappresentanza sindacale come r.s.a. o r.s.u. sia un "semplice problema nominalistico" (secondo quanto affermato, invece, alla pagina 10 del ricorso);

al contrario, si tratta di aspetto essenziale in quanto solo l'adesione alla fonte pattizia (ossia l'accordo interconfederale del 1993 e successivi richiami nella contrattazione collettiva), consente di ritenere riconosciuta e legittimata all'azione sindacale nei luoghi di lavoro una rappresentanza interna eletta a seguito di iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del protocollo del 23 luglio 1993, ovvero firmatarie del c.c.n.l. applicato all'unità produttiva;

diversamente la legge non contempla tale possibilità e, quindi, in mancanza di un richiamo all'art.1372 cod.cv., e quindi di un vincolo contrattuale, insussistente per chi non è aderisce all'accordo, non è estensibile tale sistema elettivo;

vanno poste, quindi, le questioni se nel caso in esame l'azienda abbia aderito o meno al c.c.n.l. richiamato dalla federazione sindacale ricorrente, e se l'eventuale adesione a siffatto tipo di accordo consenta di applicare l'accordo interconfederale regolante la costituzione della r.s.u.;

ad avviso del giudice, ad entrambe le questioni va da risposta positiva;

sull'adesione della società convenuta al contratto collettivo;

la federazione ricorrente deduce che la società ha applicato il c.c.n.l. del settore, ossia quello dei metalmeccanici della piccola industria, ai dipendenti, tra i quali lo stesso, ritenuto r.s.u., [REDACTED] (lettera di assunzione - documento n.16), in tale modo dimostrando la sua adesione;

la replica della difesa della convenuta è basata sul rilievo che si tratta di adesione limitata all' "ambito del singolo rapporto di lavoro e nei limiti individuati dalle parti".

tale ultimo assunto è rimasto indimostrato e, sul presupposto dell'assenza di contestazione (in verità si può parlare di sostanziale ammissione: si legga l'ultima frase del punto 2 a pagina 4 della memoria<sup>1</sup>) circa un costante richiamo nei singoli contratti individuali, smentito dal tenore letterale della lettera di assunzione citata nella quale, dopo avere individuato i contenuti essenziali del rapporto lavorativo (decorrenza, tipologia di orario, mansioni, qualifica, sede di lavoro, retribuzione, periodo di prova) si legge: "Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento al vigente C.C.N.L. del nostro settore"); si tratta di clausola di contenuto generale ed esteso che non consente riduttive interpretazioni e l'individuazione di asseriti limiti come dedotto, invece, dalla difesa; si individua, invece, in tale generale richiamo, una clausola di salvezza per quanto non esplicitamente disciplinato;

né alcuna disposizione impone, come invece incidentalmente affermato dalla difesa della convenuta, la formale accettazione dell'accordo interconfederale del 1993, da un lato per l'essenziale ragione che nessuna firmataria dell'accordo è un imprenditore, bensì le associazioni datoriali (nella fattispecie Confindustria), a cui eventualmente il primo aderisce; dall'altro nessuna norma richiede tale formale accettazione, essendo sufficiente che il datore di lavoro abbia mostrato di aderirvi (principio giurisprudenziale di granitico consolidamento);

nel caso in esame il richiamo al contratto collettivo citato includente l'allegato 9 (n.10 nel successivo contratto del 25 gennaio 2008), e, quindi, la disciplina che regola in modo autonomo ma sovrapponibile all'accordo interconfederale la costituzione delle r.s.u., ogni questione in ordine alla vincolatività dell'accordo collettivo nei confronti della convenuta va ritenuta superata;

<sup>1</sup> Si legge: "Nessun rilievo può essere dato alla circostanza che venga nei contratti individuali di lavoro richiamato il C.C.N.L., atteso che...".




sulla rilevanza del richiamo del c.c.n.l. ai fini dell'applicazione dell'accordo interconfederale

ciò posto si deve rilevare che in forza dell'esteso e generale richiamo al contratto collettivo per la parte disciplinante il rapporto lavorativo, è conseguenziale il rinvio a tutta la disciplina che individua e regola l'esercizio di tutti i diritti e gli obblighi lavorativi reciproci, ivi compresi, l'esercizio dei diritti sindacali, in capo ai lavoratori (necessariamente anche quei diritti di esercizio collettivo e diffuso, come nella fattispecie, in cui si tratta del diritto di costituzione della rappresentanza sindacale e dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo nell'ambito della costituzione di detta rappresentanza);

tra tali diritti sicuramente va individuato quello riconosciuto e regolato all'allegato 9 al c.c.n.l. (che rinvia formalmente, in verità, al protocollo del 23 luglio 1993, piuttosto che al successivo accordo interconfederale), relativi alla costituzione delle r.s.u.: in tale parte della disciplina contrattuale è espressamente prevista la possibilità di costituzione delle r.s.u. "ad iniziativa di FIM - FIOM- UILM"; in questa prospettiva l'inesatto richiamo contenuto nella comunicazione del 1° aprile 2008 (relativa alla nomina della r.s.u. ████████ - doc. n.2 -) è ininfluenza trattandosi di disciplina quella di diretta applicazione che doveva essere nota al contraente e, comunque sovrapponibile a quella dell'accordo interconfederale;

chiarito, quindi, che l'iniziativa sindacale trova fonte nella disciplina contrattuale vincolante l'odierna convenuta (che, tra l'altro prevede, all'art.4 il subentro delle r.s.u. nella titolarità dei diritti delle r.s.a.), la stessa disciplina, impone, nel caso di esame un meccanismo di verifica in ordine alla valida costituzione delle r.s.u. che impegna l'associazione sindacale anche nell'assolvimento di oneri di comunicazione nei confronti della parte datoriale: si richiamano, in particolare, la previsione degli artt.19 e 21 dell'allegato 10 circa l'obbligo di affissione ed i successivi di





comunicazione, tra gli altri soggetti, alla direzione aziendale della copia del verbale delle operazioni (includente anche l'annotazione del riconoscimento degli elettori - art.15 - e, quindi, il dato circa il raggiungimento del *quorum*;) e dell'esito elettorale;

nel caso di specie gli obblighi di pubblicità e di comunicazione sono stati assolti (in particolare, per quanto riguarda la trasmissione della notizia dell'esito elettorale si veda la citata produzione n.2 della ricorrente);

la previsione di una procedura per la definitiva acquisizione dei risultati elettorali fa sì che eventuali doglianze - come quella ora proposta dalla convenuta, circa il mancato raggiungimento del *quorum* -, siano precluse dalla disposizione contrattuale, che impone termini perentori per la proposizione di ricorsi;

è controverso che tra i soggetti interessati a contestare l'esito elettorale e, in particolare, il mancato raggiungimento del *quorum*, vi sia la direzione aziendale;

a questo proposito va rilevato che nei suoi confronti, dopo l'affissione dei risultati elettorali, la prima comunicazione utile è costituita dalla decisione della commissione elettorale a seguito di presentazione di ricorso; quindi, solo nel caso di contenzioso suscitato da un'iniziativa dei "soggetti interessati" (ad essi si richiama l'art. 19 co.1° cit.);

questo giudice propende per la soluzione affermativa alla luce delle regole generali che disciplinano il sistema di pubblicità - affissione nei luoghi di lavoro (art.25 St. lav.), che certamente contempla un interesse del datore di lavoro, al quale è assicurato, attraverso tale sistema, il potere di vigilare e controllare la provenienza, il contenuto, la pertinenza e la continenza delle comunicazioni sindacali e, conseguentemente, il diritto di tutelare prerogative ed interessi datoriali;

se è vero, infatti, che tale modalità di comunicazione è funzionale alla diffusione delle notizie di carattere sindacale nei confronti dei lavoratori, la

*Pro. L. D.*



sua natura di strumento connotato da attitudine ad assicurare la massima diffusione delle comunicazioni di carattere sindacale, come sopra evidenziato anche con riguardo al datore di lavoro, non esclude che a fronte di un interesse apprezzabile, a questi sia consentito promuovere ricorso per contestare la validità delle elezioni;

detto interesse, nel caso di specie, si rinviene nell'opportunità di interloquire con un soggetto dotato di effettiva rappresentanza dei lavoratori, che impegni per il suo tramite gli stessi, risultato assicurabile solo con la garanzia che sia convogliato sulla persona dell'eletto il consenso all'azione sindacale interna di un gruppo significativo di lavoratori, che può essere assicurato solo col raggiungimento del *quorum*, nella prospettiva dell'accordo interconfederale e, a cascata, i contratti collettivi, come quello esaminato, che i principi fissati nel 1993 hanno recepito;

la regolamentazione della costituzione delle r.s.u. è pattizia, quindi, vincolante anche per la parte datoriale; appare, quindi, anomalo che dell'impegno a riconoscere l'esercizio di diritti sindacali alla r.s.u., e a fronte della espressa formazione delle modalità di costituzione delle r.s.u., la possibilità di verificare il rispetto, anche sotto questo profilo della regolarità della costituzione, sia precluso;

sotto diverso profilo va puntualizzato che l'allegato citato non sanziona con alcun tipo di effetto caducatorio o invalidante il mancato raggiungimento del *quorum*; al riguardo la piana lettura dell'art.2, al 3° comma, prevede: *"Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva."*;

nel caso di specie il verbale della commissione elettorale è eloquente: nel dare atto che non è stato raggiunto il *quorum* ha disposto la ripetizione della tornata elettorale e, solo all'esito di tale nuova consultazione, ha

*Quirico*

ritenuto concluso l'iter per la costituzione della r.s.u., proclamando eletto Caggiani;

tanto basta per ritenere non contestabile, neppure in questa sede, la l'elezione della r.s.u.;

la direzione aziendale, pertanto, aveva il potere di intervenire e sindacare la decisione al momento in cui aveva conosciuto del mancato raggiungimento del *quorum* e, la scelta di contestare il diritto di costituzione la r.s.u., piuttosto che di sindacare la validità dell'elezione, ha pregiudicato ogni ulteriore istanza che è ormai preclusa dalla conclusione della procedura di costituzione della r.s.u. ed dal suo consolidamento;

giòva precisare che non è intaccato il diritto in linea generale ed astratta di contestare la costituzione della r.s.u. (sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di requisito "funzionale" della r.s.u.: Cass.civ.Sez. L. sentenza 12 giugno 1997 n.5296 - rv.505154), ma la possibilità di sollevare la questione sotto il limitato profilo che riguarda la correttezza dell'iter procedurale seguito;

sull'attualità della condotta antisindacale:

resta quale ultimo argomento da svolgere quello inerente la possibilità della federazione sindacale di invocare utilmente quale strumento di tutela quello regolato dall'art.28 St. lav.;

sul punto va rilevato che se è vero che la questione della valida costituzione della r.s.u. era stata oggetto di iniziativa precontenziosa nel maggio del 2008, il tema ha rilievo meramente incidentale in questa sede ove il comportamento contestato dalla federazione ricorrente è costituito da uno specifico atto - la mancata convocazione della r.s.u. nell'ambito della procedura di cui all'art.47 della legge n.428 del 1990 - atto, risalente ad epoca ben più recente (luglio 2009), che ha certamente attitudine ad incidere sulle prerogative sindacali che con l'esclusione della r.s.u. in una

*Di... [signature]*

specifica e delicata fase della procedura di fusione della società Vortex nella convenuta;

l'assenza di iniziativa giudiziale in relazione alla pregressa controversia relativa alla validità della costituzione della r.s.u. non può influenzare la lesione della specifica prerogativa della r.s.u., limitata dalla più recente condotta: in sostanza ogni iniziativa datoriale che conculchi il diritto all'esercizio delle prerogative sindacali, sul presupposto di un pregresso disconoscimento della legittimazione della rappresentanza sindacale, ma operi in relazione ad una concreta e specifica azione sindacale, impedendola o limitandola, rinvia una contegno che sul piano legale è qualificato (e nel caso di specie, come già scritto, tipizzato), ed attuale; tale, d'altra parte, è l'inquadramento giurisprudenziale in tema di requisito dell'attualità della condotta antisindacale e ad esso il giudice si richiama (Cass.civ. Sez. L, Sentenza n. 1684 del 5 febbraio 2003 - rv. 560260<sup>2</sup>);

le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo;

p.q.m.

dichiara che l'omessa comunicazione dell'avvio della procedura ex art.47 della legge n.428 del 1990 alla r.s.u. presso l'unità produttiva della Tony Kart s.r.l. costituisce condotta antisindacale.

Ordina alla Tony Kart s.r.l. di assumere le iniziative funzionali alla effettiva partecipazione e consultazione della r.s.u. alla procedura in

<sup>2</sup> Si riporta la massima: "In tema di repressione della condotta antisindacale, ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può costituire preclusione dell'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale."



parola e al successivo esercizio delle prerogative e dei diritti sindacali ad essa spettanti.

Dispone la pubblicazione per una volta del presente decreto, in forma intergale, sui quotidiani il Giornale di Brescia e Bresciaggi per una volta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Condanna la Tony Kart s.r.l. al pagamento delle spese processuali della fase liquidate nella misura onnicomprensiva di €2.000,00.

Brescia 20 ottobre 2009

Il Giudice  
Gianluca Alessio

DEPOSITO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE  
Brescia

20-10-09

IL CANCELLIERE  
Zogari Salvatore